

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 27 aprile 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016) 52)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (*winter package*), proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell'ambito delle iniziative per realizzare l'Unione dell'energia, volto a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale – le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 – e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico;

considerato che, a fronte di una dipendenza energetica dell'Unione europea ancora molto forte, con molti Stati dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (la Russia), il *winter package* prevede misure finalizzate a una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte, e a un miglioramento della trasparenza del mercato europeo dell'energia e della solidarietà tra gli Stati membri;

rilevato che, in tale contesto, la proposta di regolamento in titolo mira a garantire che tutti gli Stati membri si dotino degli strumenti adeguati al fine di prepararsi ad un'eventuale carenza di gas provocata da una perturbazione della fornitura o da una domanda eccezionalmente elevata, migliorando le azioni di prevenzione e mitigazione previste dal regolamento (UE) n. 994/2010, di cui si prevede l'abrogazione. La proposta tiene conto anche dell'esigenza di mantenere bassi i livelli di prezzo per i consumatori;

considerato che la necessità di superare il citato regolamento del 2010 deriva da una valutazione condotta dalla Commissione europea da cui sono emerse alcune lacune che di fatto impediscono di rispondere efficacemente nei momenti di crisi. La prima di esse riguarda la mancanza di cooperazione tra gli Stati, soprattutto per quanto riguarda la conformità alla norma di fornitura, che garantisce ai clienti protetti alcune garanzie di fornitura anche in caso di scarsità di approvvigionamento. Le altre lacune riguardano fattori esterni non adeguatamente considerati, legati soprattutto ai contratti di fornitura con i Paesi terzi e alle relative clausole, a cui sia gli Stati membri che la Commissione europea hanno accesso limitato, come ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di consegna o i margini di fornitura. Vi sono poi problemi di natura tecnica, generati da infrastrutture insufficienti o non sufficientemente protette, e dalla non ottimale capacità bidirezionale di flusso degli interconnettori. Infine, il campo d'azione del regolamento è

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

limitato e non coinvolge le parti contraenti della Comunità dell'energia, istituita con il Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 tra l'UE, i Paesi balcanici, Ucraina e Moldova;

rilevato che, al fine di superare le suddette lacune, la proposta introduce i seguenti elementi di novità:

- propone il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale obbligatorio, nella predisposizione delle misure di sicurezza degli approvvigionamenti, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra gli Stati e una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili a livello regionale. A tal fine, la proposta stabilisce otto regioni – tra cui quella sudorientale composta da Austria, Croazia, Ungheria, Italia e Slovenia (allegato 1 alla proposta) – la cui composizione potrà essere modificata autonomamente dalla Commissione europea mediante atto delegato (articolo 3, paragrafo 7), ciascuna delle quali dovrà adottare, obbligatoriamente in modo congiunto, e aggiornare ogni quattro anni, la valutazione del rischio, il piano d'azione preventivo e il piano d'azione d'emergenza (articoli da 6 a 9);

- introduce uno meccanismo di solidarietà in base al quale, se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, tutti gli Stati membri che hanno introdotto una “norma di fornitura” più alta la dovranno ridurre ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, gli Stati membri confinanti dovranno assicurare la fornitura di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali dello Stato membro in emergenza (articolo 12). Nessuna modifica è prevista per la “norma di fornitura”, stabilita dal precedente regolamento del 2010 e ripresa dall'articolo 5 della proposta, consistente in obblighi di fornitura del gas a determinate categorie di consumatori, anche in condizioni difficili;

- definisce obblighi più stringenti volti a garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria, attraverso il perfezionamento del calcolo dell'indicatore di rischio N-1 (relativo alla capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas) e l'obbligo di dotare gli interconnettori di capacità permanente di inversione del flusso (articolo 4 sulla “norma d'infrastruttura”);

- rafforza la collaborazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, FYROM, Albania, Ucraina e Moldova), prevedendo obblighi di reciprocità che riguarderanno il quadro di riferimento per la valutazione del rischio, la prevenzione dei rischi e l'adozione di misure di emergenza. Gli obblighi saranno introdotti nella Comunità dell'energia mediante un atto congiunto emanato al suo interno e dopo che la Commissione europea ne avrà confermato l'applicabilità (articolo 15);

- propone un migliore accesso all'informazione, oltre a misure in materia di trasparenza, per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti che dovranno essere notificati automaticamente dalle compagnie di gas naturale alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche, ai fini di una valutazione dello stato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e dell'Unione (articolo 13);

tenuto conto del parere motivato espresso il 30 marzo 2016 dalla Commissione affari europei del Consiglio federale dell'Austria, concernente, in particolare, la composizione delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della proposta;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto la sicurezza degli approvvigionamenti e la corretta risposta in caso di crisi necessitano di un ulteriore intervento migliorativo e non possono essere garantite in modo sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguite in modo più efficace grazie ad una azione di coordinamento condotta a livello dell'UE. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, sebbene il progetto di regolamento non proponga una normativa di armonizzazione piena, esso risulta non pienamente rispettato, in quanto introduce una serie di obblighi che lasciano pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, che pure risultano (articolo 3, paragrafo 1) responsabili, insieme alle imprese di gas naturale e alla Commissione europea, della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

In particolare, già la scelta dei raggruppamenti regionali prevista nella proposta di regolamento, potrebbe essere oggetto di più attenta valutazione da parte degli Stati membri, prima della approvazione. Per esempio, la regione "sudorientale" in cui viene inclusa l'Italia, è stata definita senza tenere in adeguata considerazione i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, riferiti alle interconnessioni esistenti e alle relative capacità (lettera b) nonché alla possibilità di aggregare le risorse e bilanciare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella regione (lettera c).

Tale regione è, infatti, composta oltre che dall'Italia, anche da altri 4 Stati membri (Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria), di cui uno, la Slovenia, gode della deroga prevista dall'articolo 4, paragrafo 8, che lo esenta dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 4 sulla norma d'infrastruttura e, conseguentemente, ben difficilmente potrà garantire la solidarietà regionale di cui all'articolo 12.

Infine, il potere, conferito alla Commissione europea con l'articolo 3, paragrafo 7, di modificare in piena discrezionalità la composizione delle regioni di cui all'allegato I, dovrebbe, quanto meno prevedere una consultazione obbligatoria degli Stati membri interessati.

In tale contesto, si invita la Commissione di merito a valutare il corretto bilanciamento tra gli Stati membri che compongono la regione sudorientale, individuata nella proposta di regolamento, tenendo conto del rilevante peso dell'Italia in termini di volume di flusso e di diversificazione di approvvigionamento del gas, rispetto agli altri Stati membri del gruppo regionale, in vista degli obblighi di collaborazione e di solidarietà previsti.

Luis Alberto Orellana